



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti la promozione di progetti d'innovazione (Disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione)

del 16 novembre 2017 (Stato 15 aprile 2022)

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse),

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),

stabilisce:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione di progetti d'innovazione:

- a. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- b. i costi computabili;
- c. le procedure;
- d. le divergenze relative a progetti nell'ambito dei mandati del Consiglio federale volti alla realizzazione di programmi di promozione tematici.

Capitolo 2: Sussidi per progetti d'innovazione di partner di ricerca con o senza partner attuatore²

Art. 2 Indipendenza dei partner di ricerca e dei partner attuatori

¹ L'indipendenza finanziaria e personale dei partner di ricerca e dei partner attuatori è garantita ai sensi dell'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 20 settembre 2017³ concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (ordinanza sui sussidi di Innosuisse), se le persone fisiche coinvolte nel progetto al fianco di un partner di ricerca:

- a. non operano contemporaneamente per un partner attuatore, eccezion fatta per una semplice attività di consulenza concordata per iscritto per un periodo di tempo definito;
- b. non hanno interessi economici nell'attività di un partner attuatore e non sostengono finanziariamente un partner attuatore per altri motivi.

² Per interessi ai sensi del capoverso 1 lettera b si intendono anche la detenzione di diritti di partecipazione, la concessione di prestiti e l'ottenimento di donazioni, ma non la detenzione di diritti di partecipazione o investimenti finanziari in imprese senza alcuna possibilità di influire in maniera rilevante sull'attività svolta da queste ultime.

Art. 3 Centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo

In qualità di partner di ricerca, i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo di cui all'articolo 5 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) del 14 dicembre 2012⁴ sono autorizzati a presentare domanda se:

- a. dal rispettivo statuto emerge che svolgono un'attività di ricerca;
- b. il rispettivo statuto esclude che i responsabili e i proprietari ottengono vantaggi pecuniari dall'attività di ricerca;

¹ RS 420.2

² Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 marzo 2022, in vigore dal 15 aprile 2022.

³ RS 420.231

⁴ RS 420.1

-
- c. sono in grado di dimostrare di avere già fornito servizi di ricerca che per livello e qualità sono comparabili a quelli dei centri di ricerca universitari e dispongono di personale di ricerca in possesso dei requisiti necessari per gestire e realizzare progetti d'innovazione fondati sulla scienza.

Art. 4 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda va presentata a Innosuisse mediante l'applicazione online utilizzando il formulario messo a disposizione dalla stessa Agenzia. Innosuisse fornisce ai richiedenti, dietro esplicita richiesta, un formulario da inviare tramite posta o via e-mail qualora venga provato che non è possibile presentare la domanda tramite l'applicazione online.

² La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto ai sussidi e del loro importo. In particolare, deve contenere:

- a. le informazioni necessarie a valutare i requisiti dei richiedenti di cui all'articolo 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁵ e agli articoli 2 e 3 delle presenti disposizioni d'esecuzione;
- b. una descrizione del progetto che riporti le indicazioni relative alle condizioni per la promozione conformemente all'articolo 19 LPRI, all'articolo 29 segg. dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 29 novembre 2013⁶ (O-LPRI) e ai criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse;
- c. un preventivo che comprenda il sussidio richiesto a Innosuisse e la partecipazione dei partner attuatori;
- d. la denominazione del partner di ricerca che adempie agli obblighi di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse, qualora più partner di ricerca partecipino al progetto.

³ La domanda può essere presentata in italiano, tedesco, francese o inglese.

⁴ Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento. Ciò non si applica di norma alle domande nell'ambito di programmi tematici. Le domande nell'ambito dell'iniziativa Flagship possono essere presentate solo in risposta a bandi di concorso e previa presentazione di uno schema di progetto entro i termini specificati nel bando di concorso.⁷

Art. 4a⁸ Precisazione delle condizioni di entrata nel merito per le domande nell'ambito dell'iniziativa Flagship

Per le domande di sussidi a progetti nell'ambito dell'iniziativa Flagship, Innosuisse può specificare le condizioni di entrate nel merito nei documenti del bando di concorso, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a. composizione delle parti coinvolte nel progetto;
- b. ammontare del sostegno finanziario richiesto;
- c. durata minima del progetto richiesta;
- d. termine ultimo per la presentazione degli schemi di progetto e delle domande.

Art. 5 Importi massimi dei salari lordi computabili⁹

¹ Per i salari annui lordi computabili relativi alle seguenti funzioni del personale si applicano gli importi massimi riportati di seguito:

- a. responsabile di progetto e sostituto/a responsabile di progetto;
scienziato esperto/scienziata esperta: 220 500 franchi;
- b. collaboratore scientifico/collaboratrice scientifica: 126 000 franchi;
- c. collaboratore specializzato/collaboratrice specializzata: 113 400 franchi;
- d. dottorando/a e ausiliario/a: 85 100 franchi.

² Il salario orario calcolato sulla base degli importi massimi di cui al capoverso 1 corrisponde alla 2100^a parte del salario annuo lordo e a un supplemento del 13,5 per cento come indennità di vacanza e per giorni festivi e ammonta per le seguenti funzioni alle seguenti cifre:

- a. responsabile di progetto e sostituto/a responsabile di progetto;
scienziato esperto/scienziata esperta: 119 franchi;
- b. collaboratore scientifico/collaboratrice scientifica: 68 franchi;
- c. collaboratore specializzato/collaboratrice specializzata: 61 franchi;
- d. dottorando/a e ausiliario/a: 46 franchi.

⁵ RS 420.231

⁶ RS 420.11

⁷ Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

⁸ Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 6¹⁰ Indicazione e calcolo dei costi per il personale computabili

¹ I centri di ricerca che presentano domande di sussidio per progetti d'innovazione devono indicare a Innosuisse, al più tardi nel contesto della presentazione della prima domanda dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni d'esecuzione, le proprie tariffe orarie calcolatorie medie per le funzioni del personale riportate nell'articolo 5. I dati indicati devono essere confermati dall'ufficio competente in materia di finanze presso il centro di ricerca e la modalità di calcolo utilizzata deve risultare comprensibile per Innosuisse. I centri di ricerca per i quali deve essere ancora verificato se siano da considerare alla stregua di centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo ai sensi dell'articolo 5 LPRI¹¹ sono esentati da tale obbligo fintantoché non viene emanata una decisione positiva riguardo alla domanda. Essi presentano la domanda sulla base degli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 2.

² Se un centro di ricerca che presenta domande di sussidio per progetti d'innovazione riporta in fase di fatturazione, per almeno un progetto, i salari lordi effettivamente corrisposti conformemente al capoverso 4 lettera b, deve dichiarare a Innosuisse ogni quattro anni, in forma aggiornata e comprensibile, le tariffe orarie calcolatorie delle categorie di personale da esso definite inclusa la relativa modalità di calcolo. Se lo desidera, può presentare un aggiornamento già prima della scadenza dei 4 anni. I dati indicati devono essere attestati da un ente esterno in possesso di un certificato valido o da un ufficio di revisione dell'istanza superiore del centro di ricerca, se nell'anno precedente Innosuisse ha concesso al centro di ricerca sussidi per un importo superiore a 300 000 franchi. In caso contrario è sufficiente la presentazione di una conferma dell'ufficio competente in materia di finanze presso il centro di ricerca.¹²

³ Le tariffe orarie calcolatorie indicate secondo i capoversi 1 e 2 possono superare i salari orari calcolati secondo l'articolo 5 capoverso 2 se dalla modalità di calcolo dei salari annui lordi determinante per il centro di ricerca richiedente non risulta che vengono superati gli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 1. Ogni categoria di personale definita dai centri di ricerca deve essere assegnata in maniera univoca a una funzione ai sensi dell'articolo 5.

⁴ In seguito all'approvazione di una domanda, i partner di ricerca richiedenti rendono noto con quale delle seguenti modalità indicheranno i salari lordi effettivamente corrisposti in fase di fatturazione:

- a. sulla base dei conteggi dei salari dei collaboratori e del relativo e comprovato grado di occupazione e tempo impiegato in ore nel progetto d'innovazione;
- b. secondo un elenco delle ore lavorate dai collaboratori del progetto moltiplicato per le tariffe orarie calcolatorie applicate ai rispettivi collaboratori di cui al capoverso 2.

⁵ La dimostrazione dei contributi del datore di lavoro effettivamente versati in fase di fatturazione e del relativo calcolo avviene sulla base di quanto segue:

- a. certificati dei contributi effettivamente versati; oppure
- b. un elenco delle ore lavorate moltiplicato per i tassi di contribuzione applicati per i collaboratori di progetto.

Art. 7 Costi materiali computabili

¹ Sono computabili solo i costi effettivamente sopportati ed assolutamente necessari per la realizzazione appropriata del progetto d'innovazione. Sono ritenuti necessari solo i costi proporzionalmente ragionevoli rispetto a quelli sostenuti per il personale e al risultato del progetto d'innovazione.

² Sono computabili in particolare i costi relativi all'acquisto o all'utilizzo delle infrastrutture di ricerca non appartenenti alla dotazione di base, fatto salvo il capoverso 4 lettera b. Rientrano nella dotazione di base apparecchiature, materiali e altri elementi che compongono l'equipaggiamento standard di un centro di ricerca con finalità equiparabili.

³ I costi per l'utilizzo di infrastrutture di ricerca non esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto d'innovazione possono essere imputati al progetto in proporzione alla quota di utilizzo effettiva, la quale deve essere indicata in maniera comprensibile.

⁴ Non sono computabili in particolare i costi relativi a:

- a. pubblicazioni riguardanti i risultati della ricerca;
- b. l'utilizzo di infrastrutture di ricerca acquistate attraverso fondi di terzi appositamente previsti;
- c. viaggi sul territorio svizzero.

⁵ Per quanto concerne la computabilità dei costi relativi a viaggi oltre confine tassativamente necessari si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale del 6 dicembre 2001¹³.

Art. 7a¹⁴ Partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto

¹ Per il calcolo dei costi per il personale computabili a titolo di prestazione propria relativi ai partner attuatori si applicano le tariffe orarie calcolatorie del partner di ricerca che adempie agli obblighi di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁵.

² La partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto viene calcolata in base all'importo presumibile del sussidio di Innosuisse stabilito nel contratto di sovvenzione (art. 9 cpv. 3 lett. a^{bis}).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

¹¹ RS 420.1

¹² Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

¹³ RS 172.220.111.31

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

¹⁵ RS 420.231

Art. 8 Valutazione della domanda e decisione di Innosuisse

¹ Se dall'esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una sua valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

^{1bis} Gli schemi di progetto nell'ambito dell'iniziativa Flagship vengono sottoposti a una sommaria verifica formale e materiale. In base al risultato della verifica sommaria, Innosuisse comunica per iscritto al consorzio responsabile se la presentazione di una domanda è raccomandata o meno. Il consorzio non è vincolato dalla raccomandazione.¹⁶

² Le domande per le quali le condizioni di entrata nel merito per una valutazione materiale risultano adempiute vengono giudicate da Innosuisse sulla base dei criteri di cui agli articoli 19 LPRI¹⁷, 29 segg. O-LPRI¹⁸ e 4 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹⁹. L'Agenzia esprime la propria valutazione attraverso l'assegnazione di un punteggio. Per le domande nell'ambito dell'iniziativa Flagship, Innosuisse può specificare questi criteri nei documenti del bando di concorso e attribuire loro una diversa ponderazione.²⁰

³ 21

⁴ Vengono accolte le domande che adempiono alle condizioni per la promozione, che ricevono una valutazione migliore rispetto alle altre domande in attesa di una decisione e che possono ottenere una promozione entro i limiti del budget disponibile.²²

⁵ Innosuisse respinge le richieste non approvate emanando una decisione impugnabile.

Art. 9 Contratto di sovvenzione e inizio dell'attuazione del progetto

¹ Se Innosuisse accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, stipula un contratto di sovvenzione con i partner di ricerca e i partner attuatori.

² Innosuisse informa i richiedenti in merito a eventuali attività preparatorie da svolgere prima della stipula del contratto di sovvenzione. Innosuisse stabilisce al riguardo un termine massimo di tre mesi, il quale può essere prorogato adeguatamente in casi giustificati. Se le attività preparatorie non vengono eseguite per tempo, il contratto di sovvenzione non viene stipulato.²³

³ Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

a. l'oggetto della promozione del progetto;²⁴

a^{bis} l'ammontare presumibile del sussidio, composto dai salari lordi calcolati in base alle tariffe orarie calcolatorie e alle ore di lavoro preventivate, dai contributi del datore di lavoro, dai costi materiali e dal sussidio overhead;²⁵

a^{ter} il tetto massimo di spesa, composto dai salari lordi massimi calcolati in base agli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 2 e alle ore di lavoro preventivate, dai contributi del datore di lavoro, dai costi materiali e dal sussidio overhead;²⁶

b. le condizioni, l'importo e le scadenze dei versamenti parziali;

c. la realizzazione e la durata del progetto;

d. i resoconti da presentare a Innosuisse;

e. la partecipazione al progetto da parte dei partner attuatori;

f. altre eventuali condizioni;

g. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;

h. la conclusione del rapporto contrattuale.

⁴ Il progetto può essere avviato al più presto con l'entrata in vigore del contratto, al più tardi entro tre mesi dopo la sua entrata in vigore. In casi giustificati è consentito avviarlo successivamente previo consenso di Innosuisse.

Art. 10 Erogazione dei sussidi

¹ Innosuisse eroga i sussidi esclusivamente ai partner di ricerca. Se più partner di ricerca partecipano al progetto, i sussidi vengono versati al servizio proposto alla loro gestione conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse²⁷.

² Di norma, i sussidi vengono versati a rate, tenendo presente che prima di stabilire l'importo definitivo viene erogato non oltre l'80 per cento dell'ammontare massimo del sussidio.

¹⁶ Introdotta dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

¹⁷ RS 420.1

¹⁸ RS 420.11

¹⁹ RS 420.231

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

²¹ Abrogato dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, con decorrenza dal 1° luglio 2018.

²² Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018..

²³ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

²⁷ RS 420.231

Art. 11 Variazioni al progetto, costi supplementari e modifiche alla ripartizione dei costi²⁸

¹ È possibile apportare variazioni sostanziali al progetto, in particolare per quanto concerne i partner partecipanti, il piano elaborato, gli obiettivi prefissati e i collaboratori del progetto che a causa del know-how di cui dispongono non possono essere sostituiti in breve tempo (persone chiave), solo previo consenso da parte di Innosuisse.²⁹

² Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute.

^{2bis} Innosuisse può indennizzare costi supplementari per il progetto rispetto all'importo presumibile del sussidio definito nel contratto di sovvenzione nell'ambito della verifica del rapporto finale finanziario senza che sia necessario presentare in precedenza un'ulteriore domanda, né modificare il contratto di sovvenzione, se ciò non comporta una variazione sostanziale al progetto ai sensi del capoverso 1, il tetto massimo di spesa definito non viene superato e i maggiori costi sono riconducibili a :³⁰

- a. misure per compensare il rincaro;
- b. aumenti salariali adeguati;
- c. variazioni al personale all'interno della medesima funzione;
- d. aumenti delle ore di lavoro preventivate o modifiche della loro ripartizione tra le diverse funzioni del personale, a condizione che i costi aggiuntivi per il personale che ne derivano non superino il 5 per cento del totale dei costi prevedibili per il personale definiti nel contratto;³¹
- e. aumenti necessari dei contributi del datore di lavoro; oppure
- f. spese aggiuntive per i costi materiali per un importo non superiore al 5 per cento del totale dei costi materiali definiti nel contratto.³²

³ In casi eccezionali, dietro presentazione di un'ulteriore domanda, Innosuisse può autorizzare costi supplementari non rientranti nel capoverso ^{2bis} rispetto all'importo presumibile del sussidio definito nel contratto di sovvenzione, se si tratta di costi aggiuntivi sulla base di variazioni al progetto approvato o di costi imprevisi non imputabili ai partner di progetto. Il contratto di sovvenzione sarà adeguato in maniera corrispondente.³³

⁴ Le modifiche alla ripartizione tra costi per il personale e costi materiali che non comportano un aumento del totale dei sussidi prevedibili definito nel contratto possono essere effettuate senza il consenso di Innosuisse, se l'importo trasferito dai costi per il personale ai costi materiali non supera il 5 per cento del totale dei costi per il personale definito nel contratto di sovvenzione o, in caso contrario, non supera il 10 per cento dell'importo totale dei costi materiali definito nel contratto di sovvenzione.³⁴

Art. 12 Rapporti intermedi e verifica dello stato di avanzamento del progetto

¹ Il partner di ricerca al quale sono erogati i sussidi informa Innosuisse in merito all'andamento del progetto secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia e si assicura di ottenere il necessario consenso degli altri partner di progetto.

² Innosuisse può prevedere valutazioni periodiche dello stato di avanzamento del progetto e rescindere il rapporto di sovvenzione se con sufficiente probabilità emerge che gli obiettivi del progetto non possono essere conseguiti.

Art. 13 Presentazione dei rapporti finali ed erogazione dei sussidi

¹ Entro e non oltre due mesi dalla conclusione del progetto, va presentato a Innosuisse, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia, un rapporto finale finanziario e uno di tipo contenutistico, unitamente ai documenti richiesti.

² Innosuisse esamina i rapporti e, in virtù di tale controllo, stabilisce il sussidio definitivo e l'importo del versamento finale oppure, in caso di sussidi già erogati che superano l'importo definitivo, dispone la restituzione. Le parti contraenti hanno 30 giorni di tempo per comunicare a Innosuisse il proprio dissenso rispetto a quanto stabilito, nel qual caso Innosuisse vaglia la rimostranza e, se la ritiene giustificata, adegua l'importo definitivo.

Art. 14 Durata del sussidio in caso di programmi di promozione tematici

In deroga all'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse³⁵, Innosuisse può sostenere progetti senza partner attuatore relativi ad ambiti di intervento contemplati dal programma di promozione dedicato alla ricerca in campo energetico per un periodo massimo di 36 mesi.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 20 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

³² Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

³³ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

³⁵ RS 420.231

Capitolo 2a:³⁶ Sussidi per progetti d'innovazione di piccole e medie imprese

Art. 14a Condizioni per i richiedenti

¹ Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 13a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse³⁷ quelle con meno di 250 equivalenti a tempo pieno. Per le imprese che fanno parte di un gruppo, è determinante il numero degli equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo.

² L'impresa dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 14b Forma e contenuto della domanda

¹ Le domande devono essere presentate a Innosuisse per via elettronica utilizzando il formulario messo a disposizione da Innosuisse e con gli allegati richiesti da Innosuisse.

² Le domande devono riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto al sussidio e del relativo importo. In particolare, devono contenere:

- a. le informazioni necessarie a valutare i requisiti dei richiedenti di cui all'articolo 13a dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse³⁸ e all'articolo 14a delle presenti disposizioni d'esecuzione;
- b. una descrizione del progetto che riporti le indicazioni relative alle condizioni per la promozione conformemente all'articolo 19 capoverso 3^{ter} LPRI e ai criteri di cui agli articoli 13a–13b dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse;
- c. un preventivo del progetto che comprenda il sussidio per il progetto richiesto a Innosuisse e una giustificazione della quota richiesta dei costi totali del progetto in base ai criteri di cui all'articolo 13c capoverso 3 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

³ Le indicazioni di cui al paragrafo 2 devono essere presentate in forma sintetica nella prima fase della procedura di domanda (domanda sintetica). Se Innosuisse non respinge la domanda sintetica, occorre specificare le indicazioni per la seconda fase della procedura di domanda (domanda completa).

⁴ Oltre alla domanda, ai richiedenti può essere chiesto di presentare oralmente il loro progetto a una giuria secondo le istruzioni di Innosuisse.

⁵ Le domande possono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese.

⁶ Le domande possono essere presentate solo nel contesto di bandi di concorso entro i termini specificati.

Art. 14c Attuazione efficace dei risultati del progetto

I progetti d'innovazione sono finanziati solo se ci si può attendere un'efficace implementazione dei risultati del progetto a beneficio dell'economia e della società. In particolare, si valuta il potenziale di mercato del prodotto o servizio e la competitività dell'impresa.

Art. 14d Costi computabili

¹ Sono computabili i costi per il personale e i costi materiali effettivamente sopportati e necessari per lo sviluppo del progetto d'innovazione fino all'ottenimento di un prodotto o servizio competitivo pronto per essere commercializzato. Non sono computabili, in particolare, i costi che servono esclusivamente ad acquisire clienti.

² I costi per il personale computabili sono indicati all'atto della domanda sulla base dei salari annui lordi effettivi previsti per il personale del progetto in base al loro carico di lavoro orario nel progetto e ai contributi del datore di lavoro richiesti per legge. Si applicano gli importi massimi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a delle presenti disposizioni d'esecuzione.

³ All'atto della fatturazione, i costi per il personale computabili sono indicati sulla base dei conteggi dei salari dei collaboratori del progetto proporzionali al carico di lavoro orario nel progetto e ai contributi del datore di lavoro effettivamente versati.

⁴ I costi materiali sono computabili solo nella misura in cui siano proporzionalmente ragionevoli rispetto a quelli sostenuti per il personale e al risultato del progetto d'innovazione.

⁵ Sono computabili, in particolare, i costi materiali per:

- a. l'acquisto dell'infrastruttura necessaria al progetto, nella misura in cui non appartenga alla dotazione di base dell'impresa;
- b. le ricerche di mercato e le attività che ne derivano, come gli sviluppi dei modelli di prezzo o la regolamentazione della proprietà intellettuale;
- c. l'acquisto di servizi di terzi necessari per il progetto;
- d. i viaggi oltre confine necessari, ai quali si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale del 6 dicembre 200139.

⁶ I costi per l'utilizzo dell'infrastruttura necessaria al progetto non esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto d'innovazione possono essere imputati al progetto in proporzione alla quota di utilizzo effettiva, la quale deve essere indicata in maniera comprensibile.

Art. 14e Aliquota massima e importo massimo

Il sussidio di Innosuisse copre al massimo il 70 per cento dei costi computabili e ammonta al massimo a 2,5 milioni di franchi.

³⁶ Introdotto dal n. I delle disposizioni d'esecuzione concernenti i progetti d'innovazione del 22 marzo 2022, in vigore dal 15 aprile 2022.

³⁷ SR 420.231

³⁸ SR 420.231

³⁹ SR 172.220.111.31

⁴⁰ Fassung gemäss Ziff. I der Vollzugsbestimmungen Innovationsprojekte vom 20. Juni 2018, in Kraft seit 1. Juli 2018.

Art. 14f Decisione e contratto di sovvenzione

¹ Se dall'esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una sua valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

² Innosuisse respinge le domande con una decisione impugnabile dopo aver valutato la domanda sintetica, dopo aver valutato la domanda completa o dopo una presentazione orale da parte dei richiedenti, se i requisiti non sono soddisfatti o le domande sono valutate meno bene rispetto ad altre domande. Diversamente, informa i richiedenti sull'ammissione alla fase successiva della procedura di domanda.

³ Se la domanda viene accolta, Innosuisse stipula un contratto di sovvenzione con l'impresa. Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

- a. l'oggetto della promozione del progetto;⁴⁰
- b. l'importo massimo del sussidio;
- c. le condizioni, l'importo e le scadenze dei versamenti parziali;
- d. la durata del progetto;
- e. i resoconti da presentare a Innosuisse;
- f. altre eventuali condizioni;
- g. gli altri diritti e obblighi dell'impresa.

Art. 14g Variazioni al progetto, costi supplementari e modifiche alla ripartizione dei costi

¹ Alle variazioni al progetto si applica l'articolo 11 capoversi 1 e 2 delle presenti disposizioni d'esecuzione.

² Innosuisse può compensare, nell'ambito della verifica del rapporto finanziario finale, senza una preventiva domanda supplementare e senza adeguamento del contratto di sovvenzione, costi di progetto supplementari di lieve entità rispetto al sussidio massimo indicato nel contratto di sovvenzione, a condizione che siano dovuti a piccole variazioni al progetto, a un rincaro comprovato o ad altri motivi non influenzabili dall'impresa. La quota percentuale di Innosuisse nei costi complessivi del progetto indicata nel contratto di sovvenzione non può essere superata con la compensazione dei costi supplementari.

³ In casi eccezionali, Innosuisse può approvare, nell'ambito di una domanda supplementare, costi supplementari non coperti dal capoverso 2, se questi vengono sopportati in seguito a variazioni al progetto approvate o se erano imprevedibili e non di competenza dell'impresa. Il tasso massimo e l'importo massimo di cui all'articolo 14e delle presenti disposizioni d'esecuzione non possono essere superati dalla compensazione dei costi supplementari in relazione al sussidio totale di Innosuisse.

⁴ Le modifiche alla ripartizione tra costi per il personale e costi materiali che non comportano un aumento del sussidio massimo definito nel contratto di sovvenzione possono essere effettuate senza il consenso di Innosuisse, se l'importo trasferito non supera il 5 per cento dei costi.

Art. 14h Resoconti ed erogazioni

¹ L'impresa deve riferire a Innosuisse sull'andamento del progetto secondo le relative linee guida. Il resoconto finale è regolato dall'articolo 13 delle presenti disposizioni d'esecuzione.

² Innosuisse può prevedere valutazioni periodiche dello stato di avanzamento del progetto e rescindere il rapporto di sovvenzione se con sufficiente probabilità emerge che gli obiettivi del progetto non possono essere conseguiti.

³ L'erogazione dei sussidi è regolata dall'articolo 10 capoverso 2 e dall'articolo 13 capoverso 2 delle presenti disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 3: Accrediti per studi preliminari (asegni per l'innovazione)

Art. 15 Condizioni per i richiedenti

¹ Sono considerate piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴¹ quelle con meno di 250 equivalenti a tempo pieno. Per le imprese che fanno parte di un gruppo, è determinante il numero degli equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo.

² L'impresa dimostra di avere sede in Svizzera se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 16 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda va presentata tramite l'applicazione online, utilizzando il formulario messo a disposizione da Innosuisse. Su richiesta, Innosuisse mette a disposizione dei richiedenti un formulario da inoltrare per posta o per e-mail, qualora sia attendibile che la domanda non possa essere presentata tramite l'applicazione online.⁴²

² La domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione tecnico-scientifica ed economica del diritto al sostegno. In particolare, deve contenere:

⁴⁰ Fassung gemäss Ziff. I der Vollzugsbestimmungen Innovationsprojekte vom 20. Juni 2018, in Kraft seit 1. Juli 2018.

⁴¹ RS 420.231

⁴² Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

-
- a. una descrizione del progetto d'innovazione con indicazione dei criteri di cui all'articolo 16 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴³;
 - b. il nome del partner di ricerca;
 - c. il preventivo richiesto.⁴⁴

³ La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese.⁴⁵

Art. 17 Costi computabili

I costi computabili relativi al partner di ricerca per il quale l'impresa riceve l'accredito si basano sull'articolo 5 dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴⁶ e sugli articoli 5-7 delle presenti disposizioni d'esecuzione, e ammontano comunque a un importo massimo di 15 000 franchi.

Art. 18 Procedura

¹ Innosuisse valuta la domanda ed emana una decisione impugnabile.

² Se la domanda viene accolta, Innosuisse definisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e l'importo massimo dell'accredito;
- b. i diritti e gli obblighi dell'impresa;
- c. il periodo entro il quale riscuotere l'accredito.

³ L'impresa regola il rapporto giuridico con il partner di ricerca.

⁴ Una volta effettuata la prestazione stabilita, l'impresa prende posizione in merito all'elenco dei costi computabili del partner di ricerca e ne autorizza il pagamento. Successivamente il partner di ricerca può sottoporre l'elenco dei costi computabili direttamente a Innosuisse affinché venga erogato l'accredito. Innosuisse verifica le voci e in base a ciò versa al partner di ricerca l'ammontare corrispondente ai costi computabili.

⁵ Una volta effettuata la prestazione stabilita, l'impresa e il partner di ricerca presentano un rapporto finale comune sullo studio preliminare.⁴⁷

Capitolo 4: Disposizioni finali⁴⁸

Art. 18a⁴⁹ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 novembre 2020

L'articolo 11 nella versione del 6 novembre 2020 si applica anche a variazioni, costi supplementari e modifiche alla ripartizione dei costi per i progetti d'innovazione per i quali è stato richiesto il sostegno prima del 1° gennaio 2021.

Art. 19 Entrata in vigore⁵⁰

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

⁴³ RS 420.231

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

⁴⁶ RS 420.231

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 22 maggio 2019, in vigore dal 1° giugno 2019.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I delle disposizioni d'esecuzione concernente i progetti d'innovazione del 6 novembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.